



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 18

N.B. I resoconti stenografici per l'esame dei documenti di bilancio seguono una numerazione indipendente.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO IN SEDE CONSULTIVA

409^a seduta (antimeridiana): martedì 4 dicembre 2012

Presidenza del vice presidente MUSI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-bis) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabelle 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (*limitatamente alle parti di competenza*)

– **(Tabelle 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(3584) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore sulle tabelle 2 e 2-bis, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità* Pag. 3

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabelle 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (*limitatamente alle parti di competenza*).

– **(Tabelle 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore sulle tabelle 2 e 2-bis, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità*. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5^a Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 3585 e 3585-bis (tabelle 1 e 1-bis, 2 e 2-bis, limitatamente a quanto di competenza) e 3584, già approvati dalla Camera dei deputati.

Nella mia qualità di relatore, riferisco sulle tabelle 2 e 2-bis, allegate al disegno di legge n. 3585 e recanti lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, limitatamente alle parti di competenza, e sulle corrispondenti parti del disegno di legge di stabilità per il 2013.

In primo luogo, segnalo che le incorporazioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate hanno determinato conseguenti modifiche nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con la creazione e soppressione di capitoli di spesa, nonché con l'aumento sia delle entrate che delle spese, poiché sino al 2012 il bilancio dell'Aams era un'appendice del bilancio del Ministero, in quanto azienda autonoma, e soltanto una parte delle risorse figurava nel bilancio dello Stato. La dotazione dell'Agenzia delle entrate (capitolo 3890), con l'incorporazione dell'Agenzia del territorio, passa dai 2.625 milioni del dato assestato 2012 a circa 3.095 milioni, con una maggiorazione di 470 milioni; raffrontando il dato con il bilancio di previsione 2012 (2.507 milioni), si ha una variazione in aumento di 588 milioni. La nuova Agenzia delle dogane e dei monopoli (capitolo 3920) reca, nel testo all'esame del Senato,

una dotazione di 959 milioni di euro, in lieve diminuzione rispetto alla previsione originaria (Atto Camera n. 5535) di 968 milioni, che a sua volta presentava un incremento di 296 milioni rispetto all'assestamento 2012 e di oltre 350 milioni sul dato di previsione.

Nel bilancio 2012 era presente il capitolo 1522 (ora soppresso) relativo alle somme assegnate all'Aams per il personale del Ministero dell'economia proveniente dalle direzioni provinciali, con una dotazione di 55,2 milioni. Sono stati altresì soppressi i capitoli 1512 e 1514 relativi ai tabacchi, 1515 e 1516 relativi al personale, 1517 in materia di apparecchi da intrattenimento e 1519 relativo ai canoni di affitto. Per una dettagliata esposizione dei nuovi capitoli di spesa, riferibili in passato all'Aams, di cui è stata disposta l'istituzione nel bilancio 2013, comunque, rinvio al testo scritto della relazione.

Per l'Agenzia del demanio (capitolo 3901) sono indicate risorse per il 2013 pari a 90,6 milioni, con un incremento di 1,4 milioni rispetto al 2012. Nell'ambito del programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte» i rimborsi IVA (capitolo 3814) presentano, nel testo all'esame del Senato risorse per 23.555 milioni di euro, in diminuzione rispetto alla previsione originaria di 26.755 milioni (mentre il dato assestato 2012 era di 25.135 milioni).

Per quanto riguarda i crediti di imposta, nel bilancio a legislazione vigente per il 2013 segnalo le seguenti variazioni: è presente il nuovo capitolo 7810 «Somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i crediti d'imposta fruiti dai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 e beneficiari dei finanziamenti ottenuti per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo», con una dotazione annuale di 450 milioni; la dotazione del capitolo 7809 «Crediti di imposta per investimenti nel Mezzogiorno», passa da 316 milioni del 2012 a 614 milioni nel 2013 (rispetto ai 662 milioni originariamente previsti); le somme destinate al credito di imposta in agricoltura (capitolo 7806) passano da 70,8 a 74,7 milioni (rispetto agli 80,6 milioni del testo originario); analogamente il credito d'imposta per la ricerca (capitolo 7803) passa da 36 a 84 milioni (rispetto ai 91 milioni originariamente previsti); infine, la dotazione del capitolo 7799 «Crediti di imposta in favore di imprese che finanziano progetti di ricerca», passa da 157,5 milioni del 2012 a 144,5 milioni del 2013 (rispetto ai 155,8 milioni originariamente previsti).

Con riferimento, infine, alle risorse destinate al Corpo della Guardia di finanza, segnalo che nella Missione n. 1 «Politiche economico finanziarie e di bilancio» – Programma n. 1.3 «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», è prevista una dotazione in termini di competenza nel 2013 di 2.466 milioni di euro, in lieve diminuzione rispetto al dato originario di 2.481 milioni, che già presentava una riduzione di 108 milioni rispetto alle previsioni assestate 2012; la previsione passa a 2.455 milioni nel 2014 e a 2.451 milioni nel 2015. Inoltre, nella Missione n. 5 «Ordine pubblico e sicurezza» – Programma n. 5.1 «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», si prevede

una dotazione in termini di competenza nel 2013 di 1.406 milioni di euro (con una riduzione rispetto alle previsioni assestate 2012 di 101 milioni), che passa a 1.398 milioni nel 2014 e nel 2015.

D'intesa con il senatore Ferrara, relatore sulle Tabelle 1 e 1-bis, allegato al disegno di legge n. 3585 e recanti lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, illustro ora i profili di interesse della Commissione in relazione ai contenuti del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015 (Atto Senato n. 3584), predisposto dal Governo sulla base della disciplina prevista dall'articolo 11 della legge di contabilità, che giunge al Senato significativamente modificato nel corso del passaggio alla Camera (Atto Camera n. 5534-bis, approvato con voto di fiducia il 22 novembre 2012).

Con riferimento, più specificamente, alle disposizioni in materia di entrate, per effetto delle variazioni e integrazioni apportate al provvedimento sono stati modificati in modo sostanziale gli effetti della manovra fiscale rispetto al testo originario. Ricordo, infatti, che nel testo originariamente presentato dal Governo – a fronte della diminuzione di un punto del già disposto aumento delle aliquote IVA (rispettivamente all'11 e al 22 per cento), della riduzione di un punto percentuale delle aliquote Irpef applicabili ai primi due scaglioni di reddito e della proroga della detassazione dei contratti di produttività – si introduceva un limite alla deducibilità e detraibilità di taluni oneri mediante un sistema combinato di tetti di spesa e franchigie. Oltre all'abrogazione della clausola di salvaguardia relativa alla tassazione delle indennità di fine rapporto, si interveniva sull'esenzione dall'Irpef per le pensioni di guerra e per gli altri redditi assimilati.

L'articolazione in materia di entrate della manovra che giunge in Senato ruota attualmente intorno ai seguenti interventi: eliminazione dell'aumento dell'aliquota Iva ridotta; estensione del beneficio dei contratti di produttività all'anno 2014; incremento della detrazione Irpef per figli a carico, e infine, aumento delle deduzioni forfetarie Irap per i lavoratori a tempo indeterminato e per i contribuenti di minori dimensioni. Viene altresì reintrodotta l'esenzione dall'Irpef delle pensioni di guerra diverse da quelle di reversibilità; viene poi eliminata la retroattività di alcune disposizioni già previste dal testo originario nonché dell'imposta sugli immobili e le attività finanziarie detenute all'estero. Non sono state invece oggetto di modifiche significative le norme volte a introdurre una tassazione sulle transazioni finanziarie, le norme sulla deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo delle spese auto nonché le disposizioni sulle riserve tecniche per le imprese di assicurazione.

Andando ad analizzare più in dettaglio le principali misure di interesse della Commissione recate dal provvedimento (composto da tre articoli suddivisi in 210 commi), segnalo, all'articolo 1, i commi 97, 98 e 99, che intervengono sulle tematiche degli immobili pubblici. Il comma 97, modificato dalla Camera, vieta alle amministrazioni pubbliche, per l'anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, salvo il caso di rinnovi ovvero nel caso in cui la loca-

zione sia stipulata, a condizioni più vantaggiose, per sostituire immobili dismessi o per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Da tale divieto sono esclusi: gli enti previdenziali pubblici e privati; le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della legge in esame; le operazioni in materia di edilizia residenziale pubblica.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 le operazioni di acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche potranno essere effettuate ove ne sia documentata l'indispensabilità e la non dilazionabilità. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio. Il comma 98, modificato dalla Camera, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2013, di un apposito fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo – ridotta dalla Camera per finanziare interventi in materia fiscale e per le assunzioni nel comparto sicurezza – è pari a 250 milioni di euro per l'anno 2013, 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, 591 milioni per l'anno 2015 e 641 milioni di euro a decorrere dal 2016. Il comma 99, modificando l'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, prevede che il capitale sociale della società di gestione del risparmio (Sgr) costituita per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti locali e dello Stato attraverso la gestione di un sistema integrato di fondi immobiliari chiusi non sia limitato per il 2012 a 2 milioni di euro; per l'anno 2013 è altresì autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'apporto al capitale sociale della stessa Sgr. Si prevede, inoltre, che i decreti aventi ad oggetto il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare siano assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti.

Sempre all'articolo 1, i commi da 79 a 81, introdotti dalla Camera, istituiscono un fondo per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per ridurre il cuneo fiscale. Il fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio ed è finanziato dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese. Il credito d'imposta è riservato alle imprese e alle reti d'impresa che affidano progetti di ricerca e sviluppo a università ed enti od organismi di ricerca o che realizzano investimenti nel settore.

Tra le disposizioni contenute nell'articolo 2 segnalo il comma 41, introdotto durante l'esame presso la Camera, che novella anzitutto il comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, anticipando all'anno 2013 la previsione secondo la quale le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione confluiscono in un apposito fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale; si dispone inoltre la presentazione, in allegato alla Nota di aggiornamento al Def, di un rapporto annuale contenente i risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, indicando le strategie relative alla predetta finalità. Di conseguenza, il comma 42 dispone l'abrogazione dell'articolo 1,

comma 5, della legge n. 296 del 2006, che prevede la presentazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di un'analoga relazione al Parlamento sui risultati derivanti dalla lotta all'evasione.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di entrate. Anzitutto il comma 1, introdotto dalla Camera, interviene in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro. Tale disposizione, novellando l'articolo 110 del Tulp s include tra gli apparecchi per il gioco lecito senza vincita in denaro: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici – differenti dagli apparecchi di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 7 dell'articolo 110 citato – attivabili con moneta, gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

Si rinvia inoltre ad un decreto ministeriale per la definizione delle regole tecniche per la produzione di tutte le tipologie di apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 7 (apparecchi senza vincite in denaro) e la loro regolamentazione amministrativa, ivi compresi i parametri numerici e quantitativi di apparecchi installabili nei punti di offerta, nonché per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti. Si dispone altresì in merito alla regolarizzazione di tutti gli apparecchi da gioco senza vincite in denaro utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, dietro pagamento di una somma *una tantum* di 500 euro. Infine, viene novellata la disciplina in tema di sanzioni per violazioni sulla distribuzione, installazione o utilizzo di tutte le tipologie di apparecchi da gioco e in particolare delle *video-lottery*.

Il comma 2 dell'articolo 3, interamente sostituito dalla Camera, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2013, l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'Iva dal 21 al 22 per cento; rispetto alla formulazione originaria della norma non si dà pertanto più luogo all'aumento dell'aliquota ridotta dal 10 all'11 per cento.

Il comma 3, modificato dalla Camera, proroga per il 2013 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. Per effetto delle modifiche apportate, ove la disciplina di attuazione non sia emanata entro il 15 gennaio 2013, il Governo – previa comunicazione alle Camere – dovrà promuovere un'apposita iniziativa legislativa per finalizzare le risorse stanziata a politiche per incremento della produttività, in luogo della possibilità di destinare le risorse al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 4, introdotto dalla Camera, proroga le suddette misure anche all'anno 2014; per il periodo di riferimento, a tali misure viene posto un limite massimo complessivo pari a 800 milioni di euro. Il termine per l'emanazione delle norme di attuazione è fissato al 15 gennaio 2014.

Il comma 5, modificato dalla Camera, innalza l'importo delle detrazioni Irpef spettanti per figli a carico: viene in particolare elevata da 800 a

950 euro la detrazione Irpef per figli a carico di età pari o superiore a tre anni, da 900 a 1.220 euro quella prevista per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, nonché da 220 a 400 euro quella per ciascun figlio portatore di handicap, modificando a tal fine l'articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir.

I commi 6 e 7, anch'essi integralmente modificati dalla Camera, novellano la disciplina delle deduzioni Irap, elevando gli importi delle deduzioni forfetarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e quelli delle deduzioni previste per i contribuenti di minori dimensioni. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Il comma 8 dispone che i certificati penali siano assoggettati ad imposta di bollo; è conseguentemente integrato il Testo unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002).

Il comma 9 intende stabilizzare l'incremento delle accise sui carburanti disposto con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789: viene dunque previsto che, dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina sarà pari a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri.

I commi da 10 a 12, modificati dalla Camera, innovano la disciplina dell'Iva applicabile alle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, assoggettandole ad aliquota ridotta del 10 per cento (anziché del 4 per cento) qualora si tratti solo di cooperative sociali, ferma restando per queste ultime la possibilità di usufruire del più agevole regime Onlus. Per effetto delle modifiche apportate, tali norme si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

Il comma 13, modificato dalla Camera, sottopone ad Irpef le pensioni di guerra e assimilate erogate a titolo di reversibilità a soggetti con reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

I commi da 14 a 17 dell'articolo 3 introducono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un'imposta di bollo, con aliquota dello 0,05 per cento, sulle seguenti operazioni: compravendite di azioni ed altri strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato; operazioni sugli strumenti derivati nelle quali almeno una delle due controparti sia residente in Italia e che siano diverse da quelle relative ai titoli di Stato emessi da Paesi dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono uno scambio di informazioni adeguate.

Il comma 18 riduce dal 27,5 al 20 per cento la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi (perdite, oneri fiscali e contributivi) relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nel caso di utilizzo esclusivo del mezzo

di trasporto per fini aziendali e fermo restando l'importo massimo relativo al costo di acquisizione dei predetti mezzi.

I commi da 19 a 22 intervengono sulla disciplina dell'affrancamento dei valori contabili, ovvero sulle norme che consentono, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva, di riallineare fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di operazioni aziendali straordinarie (ad esempio fusione o cessione d'azienda) a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. In particolare, i commi 19 e 20 posticipano di cinque anni gli effetti del predetto regime, mentre i commi 21 e 22 modificano le modalità e i termini di versamento dell'imposta sostitutiva, che dovrà avvenire in un'unica rata in luogo di tre, da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012.

Il comma 23 dispone l'aumento della misura dell'acconto sulle riserve tecniche per le imprese di assicurazione, fissandola allo 0,50 per cento per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, e allo 0,45 per cento a decorrere dai periodi di imposta successivi. L'aumento della misura per il 2012 è disposto in deroga alla norma dello statuto dei diritti del contribuente che prevede l'irretroattività delle disposizioni tributarie.

Il comma 24 chiarisce che il versamento del predetto acconto, che costituisce credito d'imposta, può essere compreso tra i crediti d'imposta da utilizzare ai fini della copertura delle riserve tecniche, nonché tra gli attivi delle gestioni separate.

Il comma 25, modificato dalla Camera, prevede che, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, il reddito dominicale e quello agrario sono rivalutati del 15 per cento, mentre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento.

I commi 26 e 27, modificati dalla Camera, abrogano, a decorrere dal 2013, le disposizioni che consentivano alle società agricole di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole, nonché di considerare imprenditori agricoli le società costituite da imprenditori agricoli che esercitassero esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

Il comma 28, introdotto dalla Camera, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con dotazione di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015, volto a esentare dall'Irap, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 29 dispone che le Regioni utilizzino i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) per consentire l'applicazione dell'accisa agevolata ai carburanti impiegati nello svolgimento di attività agricole. Viene altresì precisato che l'estensione dei terreni dichiarata da coloro che richiedono le aliquote ridotte non può essere superiore a quella indicata nel fascicolo aziendale.

Il comma 30, modificato dalla Camera, prevede, limitatamente all'anno 2013, la riduzione del 10 per cento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura; a decorrere dal 1° gennaio 2014 la predetta riduzione è fissata al 5 per cento.

I commi 31 e 32 inseriti dalla Camera recano una serie di modifiche all'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) e di imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe). In particolare, si prevede per entrambe il differimento della loro istituzione dal 2011 al 2012; i versamenti relativi già effettuati per l'anno 2011 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012.

Il comma 33, inserito dalla Camera, assoggetta a IVA secondo l'aliquota ordinaria (attualmente al 21 per cento) l'attività di gestione individuale di portafogli titoli, disponendo che sui relativi corrispettivi si debba applicare l'imposta analogamente a quanto previsto dalle norme vigenti per i servizi di custodia e amministrazione dei titoli. Al fine di consentire la detrazione dell'Iva sui costi relativi ai servizi di gestione individuale di portafogli, si consente di optare per l'applicazione separata dell'Iva per i soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti da Iva.

Il comma 34, inserito dalla Camera, dispone che l'imponibilità Iva delle gestioni individuali di portafogli si applichi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

Il comma 37 introduce la detraibilità dalle imposte sui redditi di una quota, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro in favore del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 38 modifica le vigenti procedure di riscossione delle cosiddette multe per le quote latte, novellando il decreto-legge n. 5 del 2009. In particolare, l'Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – nei casi di mancata adesione del debitore alla rateizzazione e di decadenza dello stesso dal beneficio della dilazione, potrà procedere alla riscossione a mezzo ruolo con le modalità e secondo la disciplina previste per la riscossione coattiva delle imposte dirette, avvalendosi delle società del gruppo Equitalia e della Guardia di finanza, invece di procedere secondo la disciplina della riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, mediante ingiunzione fiscale.

Infine, il comma 39 dell'articolo 3, introdotto dalla Camera, proroga all'anno 2013 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, originariamente introdotta dall'articolo 1, comma

1324, della legge n. 296 del 2006 per l'anno 2007 e successivamente prorogata nel tempo.

Con ciò concludo la mia relazione e rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11.

